



Ambito Territoriale Sociale di Brescia Est **Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona**

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero,
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO

per la formazione di un elenco di operatori economici per l'erogazione di interventi integrativi sociali (ex servizi integrativi sociali diretti Misura B2)

**a favore di persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e
persone maggiorenni con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato**

**a valere sulle risorse del Fondo non Autosufficienza
Misura Servizi periodo Ottobre 2026 – Dicembre 2028**

IL DIRETTORE GENERALE

IN ESECUZIONE:

- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona n. 49/2026 del 20/07/2026 che stabilisce che l'erogazione della Misura Servizi prevista nelle linee d'indirizzo regionali inerenti il FNA (DGR 6320/2026) avvenga, di norma, in forma indiretta tramite titoli di acquisto (voucher) da utilizzare nell'ambito del sistema di accreditamento opportunamente predisposto;
- dell'Atto del Direttore del 18/09/2026, n. 95, recante *"AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI (EX SERVIZI INTEGRATIVI SOCIALI DIRETTI MISURA B2) A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE MAGGIORENNI CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO, A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA – MISURA SERVIZI, PERIODO OTTOBRE 2026 – DICEMBRE 2028. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO"* di avvio della procedura in oggetto;

VISTI:

- l'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"* e ss.mm.ii, che conferisce ai Comuni le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* e ss.mm.ii e, in particolare:
 - o l'articolo 3, comma 4, che prevede la promozione, da parte di Comuni, Regioni e Stato, di azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi, garantendo il diritto di scelta tra gli stessi e consentire, su richiesta degli interessati, la scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche;
 - o l'articolo 6, commi 1 e 2, i quali stabiliscono che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale e che l'esercizio dell'accREDITAMENTO dei servizi sociali e che spettano ai Comuni i compiti di autorizzazione, accREDITAMENTO e vigilanza dei servizi sociali;
 - o l'articolo 11, comma 3, secondo il quale i Comuni provvedono all'accREDITAMENTO, per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali;
 - o l'art. 17, secondo il quale i Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accREDITATI del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante *"Codice del Terzo Settore"* e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 55 per il quale le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, tra cui interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 ed alla legge 112/2016, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accREDITAMENTO, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed, in particolare, di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 recante *"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale"* in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
- b) l'articolo 10, comma 1 che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;
- la Circolare della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2004, recante "Indicazioni per l'attivazione e l'erogazione dei buoni sociali e dei voucher sociali";
- la D.G.R. n. XII/6320 del 15/06/2026 avente come oggetto "*Approvazione della programmazione regionale rivolta alle persone anziane non autosufficienti ad alto e basso bisogno assistenziale e alle persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato e molto elevato – Piano Nazionale per le Non Autosufficienze 2025/2027*";
- lo Statuto Consortile;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura di accreditamento (la "**Procedura**") per la formazione di un elenco di operatori economici per l'erogazione del servizio di interventi sociali diretti (ex servizi integrativi sociali Misura B2) a favore di persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e persone maggiorenni con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato (il "**Servizio**"), al fine di consentire ai cittadini l'esercizio della libera scelta relativamente alla fruizione di prestazioni sociali erogate da operatori professionali, relativa alla diversa modalità di erogazione del Servizio, utilizzando lo strumento del "**voucher sociale**"

ARTICOLO 1 - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E SOGGETTI ISTITUZIONALI

L'accREDITAMENTO è uno strumento di regolazione e governo del sistema di servizi, attraverso la definizione dei livelli di qualità della prestazione che si vogliono assumere, finalizzato ad individuare una rete di soggetti pubblici e privati capace di garantire ai cittadini politiche sociali efficaci, omogenee e qualificate (il "**Sistema di accreditamento**").

L'**Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona** (l'**"Azienda"** e/ **"Amministrazione procedente"**) riveste il ruolo di Ente Capofila del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale di Brescia Est di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e, ai fini della presente procedura di accreditamento, l'Azienda assume il ruolo di Amministrazione procedente, promuovendo l'adozione di tutti gli atti all'uopo necessari.

All'Azienda spetta la competenza in merito alla procedura di iscrizione degli operatori economici nell'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione del servizio e la stipula del "**Patto di Accreditamento**".

La stipula dei contratti attuativi (gli **Ordinativi di Servizio**) e la gestione del rapporto contrattuale con i soggetti accreditati sono in capo all'Azienda a seguito di presentazione dell'attivazione del titolo sociale concordato dal casemanager con il beneficiario in sede di valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del progetto personalizzato/PAI/progetto di vita, che comprende le tipologie di Interventi Integrativi Sociali (IIS) erogabili attraverso le tipologie di servizio previste nel presente avviso

ARTICOLO 1 BIS - RICHIAMI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. 36/2023

La presente Procedura non costituisce un procedimento disciplinato dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (il "**D.Lgs. 36/2023**" e/o il "**Codice**"), esulando dal suo campo di applicazione, poiché fisiologicamente priva di matrice concorrenziale.

Tuttavia, ogni rimando o riferimento al Codice presente all'interno del presente Avviso o nei documenti costituenti documentazione della Procedura, deve essere inteso come applicato in via analogica.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Il Sistema di accreditamento ha per oggetto la formazione di un elenco di operatori economici (l'**"Albo dei soggetti accreditati"**) per l'erogazione di interventi integrativi sociali (ex servizi integrativi diretti Misura B2) a favore di

persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e persone maggiorenni con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato a valere sulle risorse del Fondo non Autosufficienza – Misura Servizi, come meglio specificato nella documentazione della Procedura.

L'Albo dei soggetti accreditati è un **elenco unico** di operatori economici che hanno conseguito l'accreditamento (i "Soggetti erogatori"), la cui iscrizione è condizione necessaria per poter erogare il Servizio.

Tuttavia, l'Albo dei soggetti accreditati è suddiviso in due sezioni:

- **Sezione A:** la Sezione A comprende i Soggetti erogatori abilitati ad erogare il Servizio nei confronti delle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale.

- **Sezione B:** la Sezione B comprende i Soggetti erogatori abilitati ad erogare il Servizio nei confronti degli adulti con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato.

L'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati avviene secondo i tempi e le modalità previste dal presente Avviso e dalla documentazione della Procedura. Essendo l'Albo dei soggetti accreditati un elenco unico, è unica anche la domanda di partecipazione, la procedura e l'istruttoria conseguente.

La suddivisione in Sezioni rileva solo in fase esecutiva ed identifica unicamente la categoria di soggetti destinatari del Servizio con cui il Soggetto erogatore è autorizzato ad operare.

In ogni caso, ciascun operatore economico interessato a partecipare alla Procedura, deve indicare in sede di domanda di partecipazione per quale sezione intende conseguire l'accreditamento.

Non vi sono limiti in termini di numero di Sezioni alle quali ogni operatore economico può richiedere di essere accreditato e per le quali può conseguire l'accreditamento.

Ciò premesso, l'accreditamento può avvenire:

- per la sola Sezione A (Sez. A)
- per la sola Sezione B (Sez. B)
- sia per la Sezione A, sia per la Sezione (Sez. A + B)

Alle persone adulte con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato e le persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale residenti nell'Ambito Territoriale Sociale n.3 Brescia Est, beneficiari della misura sostegno con la procedura semplificata e/o titolari di PP//PAI/PdV realizzato tramite valutazione multidimensionale, è garantito l'accesso agli interventi integrativi sociali.

Pertanto i beneficiari degli interventi sociali diretti a cui si riferisce il presente bando di accreditamento sono individuati tra gli assegnatari della ex Misura B2, inseriti negli elenchi definiti tramite specifici avvisi ed istruttorie dall'Ambito Territoriale Sociale Brescia Est, a seguito delle relative Valutazioni Multidimensionali.

Per l'attivazione dei suddetti interventi è previsto un budget complessivo calcolato sulla base dei mesi di effettiva presa in carico.

L'importo riconoscibile per singolo progetto riferito:

- alla persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale è **€/mese 300,00** fino a un **massimo di € 4.500,00 (per 15 mesi max di presa in carico)**;
- ad adulti con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato è di **€/mese 150,00** fino a un **massimo di € 2.250,00 (per 15 mesi max di presa in carico)**

Gli interventi erogabili dagli enti accreditati sono finalizzati a:

1. **offrire supporto e sollievo ai caregiver familiari**, anche attraverso servizi mirati e flessibili: il sistema di interventi prevede l'attivazione di servizi personalizzati e modulabili in base ai bisogni specifici della famiglia, come l'assistenza domiciliare, i servizi di sollievo temporaneo (respiro) e il supporto psicologico favorendo la creazione di reti di supporto formali e informali (es. Gruppi mutuo aiuto) che riducano l'isolamento e migliorino la capacità di gestione delle situazioni di cura.

2. **favorire il benessere complessivo e il miglioramento della qualità della vita delle persone non autosufficienti con disabilità e anziane**: le azioni dovranno essere orientate a garantire una presa in carico globale della persona, valorizzandone l'autonomia residua e promuovendo la partecipazione alla vita sociale. In quest'ottica, potranno essere sviluppati interventi di carattere sociale anche integrati a quelli sociosanitari, servizi domiciliari e semiresidenziali, nonché iniziative di inclusione sociale e di sostegno alle attività quotidiane.

L'accreditamento costituisce altresì presupposto necessario affinché l'Azienda acquisti direttamente dall'operatore economico accreditato scelto dal beneficiario del voucher sociale, ovvero individuato all'interno del Progetto Individuale/PAI/PdV, le prestazioni specifiche volte a garantire la piena possibilità della permanenza al domicilio e nel suo contesto di vita, nonché attività di natura educativo - socializzante e prestazioni di respiro rivolte al caregiver, così come previsto dalla DGR n. 6320/26 e successive Indicazioni Operative.

L'inserimento nell'Albo dei Soggetti Accreditati non comporta alcun obbligo a carico dell'Ambito Territoriale per la richiesta di interventi oggetto del presente bando.
Si rinvia al Capitolato Tecnico per la specifica disciplina del Servizio oggetto degli interventi diretti erogabili.

ARTICOLO 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di svolgimento del Servizio è il territorio del bacino di Brescia Est, costituito dal territorio dei Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO

Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui all'articolo 5 della Legge 241/1990. per la Procedura è il Dott. Giacomo Signoroni (Tel.: +39 030.2794095 – e-mail: direzione@pdzbsesit.it – p.e.c.: asc@pec.pdzbsesit.it).

ARTICOLO 5 - DURATA E PROROGA DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Il presente Sistema di accreditamento ha durata fino al **31/12/2028**.

Per “durata del Sistema di accreditamento” si intende l'arco temporale fino al quale è erogato il Servizio e gli operatori economici accreditati mantengono valido l'accreditamento. Successivamente a tale termine, i Soggetti erogatori perdono la qualifica di operatori economici accreditati, fermo restando la possibilità di presentare nuova domanda di accreditamento qualora l'Azienda proceda all'indizione di una nuova procedura.

L'Amministrazione procedente si riserva, in ogni caso, la possibilità di prorogare di un ulteriore anno la durata del Sistema di accreditamento; in tal caso si intendono confermati fino alla nuova scadenza gli accreditamenti effettuati prima della scadenza originaria. Di tale proroga disposta dall'Azienda ne verrà data apposita comunicazione ai Soggetti Erogatori a mezzo PEC.

ARTICOLO 6 - DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

La documentazione della Procedura comprende:

- a) il presente “Avviso”;
- b) il Capitolato Tecnico (Allegato 1);
- c) lo schema di Patto di accreditamento;
- d) schema della domanda di partecipazione;
- e) il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE – Request (il “**DGUE**”);

La documentazione della Procedura è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente, al seguente link <https://www.pdzbsesit.it/>.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura di accreditamento in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di presentazione della domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di presentazione della domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla Procedura, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla Procedura. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

L'operatore economico che partecipa alla Procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Amministrazione procedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le domande di partecipazione degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa Procedura:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima Procedura, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni solari, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla Procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La presentazione di una domanda di partecipazione alla Procedura non comporta il divieto dell'operatore economico a presentare domande di partecipazione per altre procedure di accreditamento che l'Azienda dovesse bandire o aver bandito.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla Procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di Procedura. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla Procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle procedure di accreditamento deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del Sistema di accreditamento.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

SEZIONE I - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

L'Amministrazione procedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale secondo la disciplina vigente.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite le piattaforme necessarie, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla Procedura nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Amministrazione procedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Amministrazione procedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione procedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla Procedura gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non allegghino copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla Procedura gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione delle domande di partecipazione, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

SEZIONE II - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Amministrazione procedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale con le modalità ritenute più idonee.

L'operatore economico è tenuto a collaborare e a trasmettere all'Azienda i dati e le informazioni richiesti per la comprova di requisiti, con le modalità, i mezzi e i tempi di volta in volta comunicati, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Amministrazione procedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'**Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente Procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Amministrazione procedente, ovvero, in caso di operatori stabiliti in altri Stati membri, questi ultimi trasmettono all'Azienda la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) [*in caso di operatore economico costituito in forma di società cooperativa*] **Iscrizione all'Albo delle società cooperative** di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004;

La comprova del requisito avviene d'ufficio attraverso la consultazione dell'Albo telematico.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) **Fatturato globale** maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la Procedura almeno pari **€ 300.000,00** (Euro trecentomila/00) I.V.A. esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) **Esecuzione negli ultimi tre anni** dalla data di pubblicazione della Procedura di **contratti analoghi** di importo minimo pari a € **200.000,00** (Euro duecentomila/00) I.V.A. esclusa. Per contratti analoghi, in via esemplificativa, si intende gestione di servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale e/o educativa, di servizi diurni finalizzati alla socializzazione e all'autonomia di persone anziane e/o adulti con disabilità, gestione di interventi di supporto psicologico.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

SEZIONE III - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

La comprova del requisito avviene d'ufficio attraverso la consultazione dell'Albo telematico.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) [*in caso di operatore economico costituito in forma di società cooperativa*] Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo delle società cooperative** di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 deve essere posseduto da ciascun operatore economico partecipante in forma associata e/o dall'esecutore, qualora tali soggetti siano società cooperative.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al **fatturato globale** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei **contratti analoghi** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

SEZIONE IV - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'*iscrizione nel Registro delle Imprese* oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- b) [*in caso di operatore economico costituito in forma di società cooperativa*] Il requisito relativo all'*iscrizione all'Albo delle società cooperative* di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 deve essere posseduto da ciascun operatore economico partecipante in forma associata e/o dal consorziato esecutore, qualora tali soggetti siano società cooperative.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

SEZIONE V - ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Amministrazione procedente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'articolo 133 del Codice, costituisce requisito di esecuzione la **disponibilità di una sede operativa territoriale**, accessibile agli utenti, anche al fine di assicurare un rapporto costante e continuo con l'utenza.

Ai fini del presente requisito, per "sede operativa territoriale" si intende uno spazio adeguatamente sufficiente ed idoneo per perseguire le finalità del Servizio, collocato all'interno della **provincia di Brescia**, e comunque raggiungibile in un tempo congruo da parte dell'utenza residente nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Brescia Est.

ARTICOLO 9 -MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **asc@pec.pdzbstest.it**

Non sono considerate valide le domande presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso. La domanda e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs.82/2005.

La domanda di partecipazione è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Documentazione tecnica;

Si precisa inoltre che con la trasmissione della domanda, l'operatore economico accetta tutta la documentazione della Procedura, allegati inclusi.

Al momento della ricezione delle domande di partecipazione, ciascun operatore economico riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata a mezzo di apposita ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata.

L'operatore economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

A - Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico deve allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) eDGUE reponse;
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di avvalimento;
- 5) documentazione per i soggetti associati.
- 6) Ogni ulteriore documentazione amministrativa richiesta nei documenti della procedura (es. comprova del pagamento imposta di bollo)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda l'operatore economico è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione della documentazione tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Ai sensi dell'articolo 2 del presente Avviso, la domanda di partecipazione deve altresì contenere obbligatoriamente per quale Sezione dell'Albo dei soggetti accreditati l'operatore economico presenta domanda.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità indicate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla Procedura;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla Procedura.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore economico allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, l'operatore economico allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l'operatore economico può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. L'operatore economico si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, l'operatore economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

L'operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, l'operatore economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Amministrazione procedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Amministrazione procedente ha acquisito gli stessi,

Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

L'operatore economico, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
-

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - o a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
 - dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - o b.1 di aver trasmesso all'Azienda la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento trasmesso;
 - (o, in alternativa)*
 - o b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da; *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice];*
- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
- *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- di non partecipare alla medesima Procedura contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria documentazione tecnica;
(o, in alternativa)
- di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e trasmettere all'Azienda idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla Procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
- di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento della documentazione tecnica, e trasmette all'Azienda idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Amministrazione procedente del possesso dei requisiti dichiarati.

B – Documentazione tecnica

La documentazione tecnica a è firmata secondo le modalità previste e deve contenere, i seguenti documenti:

- a) **Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti:** la relazione, redatta informato elettronico e non modificabile, contiene una proposta tecnico-organizzativa sviluppata secondo i singoli criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo articolo 11 sezione I. Ogni relazione dovrà contenere lo sviluppo descrittivo degli elementi oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione Giudicatrice, rispettando ordinatamente la sequenza dei criteri definiti.

Saranno ammesse esclusivamente Relazioni con un **minimo di 10 pagine** ed un **massimo di 12 pagine**, escluse copertine, indici e sommari e l'allegato sotto specificato.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio E1 dell'Art. 11, l'operatore economico che intenda essere valutato su tale elemento allega alla Relazione tecnica apposita sezione dedicata, contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46-47 D.P.R. 445/2000 indicante denominazione dell'unità d'offerta/progetto, ente titolare dell'accreditamento/autorizzazione/finanziamento, periodo di gestione e capacità ricettiva, corredata da almeno uno dei seguenti documenti:

- *copia del provvedimento di accreditamento e/o autorizzazione al funzionamento, in corso di validità o vigente nel periodo dichiarato;*
- *copia del contratto, convenzione o atto di affidamento con l'ente pubblico finanziatore;*
- *attestazione rilasciata dall'ente pubblico committente o finanziatore.*

In assenza della documentazione a comprova, al criterio E1 è attribuito un punteggio pari a 0, senza che ciò comporti esclusione dalla Procedura.

È fatto obbligo, a pena di esclusione, inserire all'interno della Relazione tecnica l'indicazione dei costi del personale che sarà impiegato nell'esecuzione dei servizi. I costi dovranno essere indicati

utilizzando la seguente tabella, completando la parte riservata all'operatore economico, e i relativi costi, a pena di esclusione, dovranno essere all'interno dei parametri indicati nella medesima tabella:

Figura professionale	Parametri di costo minimi e massimi	Costo applicato dall'operatore economico
Assistente di base	23.00€/24.00	
ASA	26.00€ /28.00€	
Assistente educatore (AdP)	26.00€/28.00€	
Educatore	30.00€/32.00€	
Psicologo, Chinesiologo, Terapista occupazionale	42.00€/45.00€	

Si specifica che l'indicazione dei costi ha esclusivamente scopo di indicazione dei prezzi applicati in sede di accreditamento e non sarà in alcun modo oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

b) *Carta del servizio*: La Carta del Servizio deve contenere in modo chiaro l'indicazione di:

a) un referente unico (case manager) esplicitando:

- Nominativo o, se non ancora nominabile in fase di avviso, ruolo/qualifica professionale del referente
- Modalità e tempi di contatto garantiti (es. reperibilità telefonica, fascia oraria, tempo massimo di risposta)
- Funzioni specifiche del case manager: raccordo con l'utente/famiglia, con il servizio sociale professionale del Comune, con altri soggetti della rete socio-assistenziale
- Continuità della figura nel tempo e modalità di sostituzione in caso di assenza/turnover, con garanzia di passaggio di consegne;

b) Coerenza con il progetto tecnico-qualitativo.

La documentazione tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla Procedura, le caratteristiche minime stabilite nei documenti della Procedura, nel rispetto del principio di equivalenza.

SEZIONE II - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione alla Procedura devono pervenire entro e non oltre:

le ore 12.00 del 31/12/2027 a pena di irricevibilità

**Per favorire una immediata operatività, è criterio premiale presentare la proposta entro
le ore 12.00 del giorno 08/10/2026**

Non saranno accettate domande presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato apposto sulla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata.

Ogni operatore economico è responsabile del diligente invio della propria domanda di partecipazione.

ARTICOLO 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone la documentazione tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla Procedura, con esclusione della documentazione che compone la documentazione tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza della domanda e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre, si rappresenta che sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione procedente assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni solari, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla Procedura, la Amministrazione procedente procede all'esclusione dell'operatore economico dalla Procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Amministrazione procedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Amministrazione procedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti della documentazione tecnica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni solari. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE

SEZIONE I - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il punteggio della documentazione tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE		Punteggio MAX
A	Elementi di conoscenza, metodologia, strumenti organizzativi declinati secondo i seguenti indicatori	30
A1	Conoscenza del servizio oggetto dell'accreditamento, modello organizzativo/operativo, referenti e casemanagement	20
	A1.1 Indicare e descrivere il proprio grado di conoscenza delle problematiche connesse alle gestione dei voucher misura servizi sia per quanto concerne le problematiche proprie della gestione dei caregiver sia del profilo utente "anziano" che del profilo utente "disabile"	5
	A1.2 Mansionario dell'operatore "Assistente di base" e/o "Assistente Familiare"	5
	A1.3 Indicare e descrivere il modello operativo di gestione del personale che si intende adottare con l'indicazione dei ruoli e delle funzioni svolte e che evidenzia chiaramente il sistema di responsabilità	5
	A1.4 Indicare e descrivere la funzione del Coordinatore degli interventi per la composizione del dettaglio dei voucher secondo la tipologia 1 o 2 nei confronti del caregiver di riferimento e allegare modello di relazione sugli OUTCOME di servizio	5
A2	Ipotesi di intervento, descrizione attivazione e gestione dei pacchetti socio-educativi ad alta intensità inclusiva	10
	A2.1 Ipotesi di articolazione di un voucher ad alta intensità inclusiva attivato per una persona anziana che riporta nel proprio progetto individuale la necessità di accompagnamento territoriale assieme al sostegno del caregiver	6
	A2.2 Il caregiver o un beneficiario disabile adulto chiama il Coordinatore degli interventi chiedendo una rimodulazione del voucher perché vuole sospendere le uscite territoriali concordate. Modalità attuative	4
B	Gestione e organizzazione del personale secondo i seguenti indicatori	15
B1	Disponibilità di personale specializzato: indicare presenza nell'organico e/o modalità di reperimento del personale di cui alla tabella, con particolare riferimento alla figura dell'Assistente Familiare o "di base" e dell'educatore	10
B2	Indicare le modalità utilizzate per la selezione e il reclutamento del personale e le azioni strategiche, organizzative e politiche sul personale che verranno attuate per contenere il turnover degli operatori, nel pieno rispetto della vigente normativa giuslavorista. Indicare e descrivere inoltre l'eventuale presenza di sistemi di certificazione della presenza del personale impiegato nel servizio.	5
C	Carta del servizio	5
C1	Carta del servizio con elementi rispondenti a quanto esposto nel Capitolato Speciale d'appalto	5
D	Esperienza specifica nella gestione di servizi complessi	10
D1	Gestione di unità d'offerta semiresidenziali per persone anziane e/o con disabilità, quale indicatore della capacità di gestire progetti individualizzati complessi orientati all'integrazione	10
E	Immediata operatività	5
E1	L'operatore ha presentato richiesta di accreditamento entro la data del 08/10/2026	5

L'operatore economico è escluso dalla Procedura e non potrà conseguire l'accreditamento nel caso in cui consegua un punteggio **inferiore** alla soglia minima di sbarramento pari a **40 punti**.

SEZIONE II - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata entro 48 ore dalla pubblicazione del presente Avviso con Atto del Direttore ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Servizio. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione tecnica degli operatori economici e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

SEZIONE III - SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA

Verifica documentazione amministrativa

Non rivestendo la presente Procedura carattere concorrenziale, all'attribuzione del punteggio non segue la formazione di una graduatoria.

Ogni qualvolta venga presentata una domanda di partecipazione, il Responsabile del procedimento accede alla documentazione amministrativa di ciascun operatore economico e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Avviso;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla Procedura sono comunicati, da parte del Responsabile del procedimento, entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della Procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta dichiarata ammessa la domanda, il Responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione alla Commissione giudicatrice per l'esame delle buste tecniche ed economiche.

Valutazione della documentazione tecnica

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle buste tecniche presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Avviso.

Per l'attribuzione dei punteggi inerenti gli item A,B e C della tabella di cui all'articolo 11, la commissione concorderà criteri di carattere qualitativo. Per l'attribuzione del punteggio inerente all'item D sin da ora si prevede che il punteggio sarà attribuito in modo automatico sulla base della documentazione presentata a comprova, secondo la seguente scala:

- *0 punti*: nessuna esperienza dichiarata o comprovata;
- *4 punti*: gestione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della Procedura, di almeno una unità d'offerta semiresidenziale per persone anziane e/o con disabilità (accreditata/autorizzata e/o contrattualizzata con Regione Lombardia, ovvero autorizzata al funzionamento, ovvero gestita nell'ambito di un progetto finanziato con risorse pubbliche), per un periodo continuativo compreso tra 12 e 24 mesi;
- *7 punti*: gestione della medesima tipologia di unità d'offerta per un periodo continuativo superiore a 24 mesi;
- *10 punti*: gestione, anche non contemporanea, di due o più unità d'offerta semiresidenziali come sopra definite, con esperienza complessiva superiore a 24 mesi.

Per quanto concerne l'item E conterà la data di presentazione dell'istanza da parte dell'operatore economico. Se successiva alla data indicata, il punteggio sarà 0, se antecedente il punteggio sarà pieno.

Gli esiti delle valutazioni e delle sedute sono verbalizzati dal segretario della Commissione. il processo verbale così redatto, deve essere trasmesso, senza ritardo, al Responsabile del procedimento.

L'operatore economico è escluso in caso di:

- presentazione di domande e documentazione parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti della Procedure, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di domande e documentazione inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per la documentazione tecnica.

Si specifica che la documentazione amministrativa e tecnica, l'istruttoria delle domande e valutazione della Commissione giudicatrice sono le medesime e non variano in base a quale Sezione dell'Albo dei soggetti accreditati l'operatore economico presenta domanda di accreditamento.

SEZIONE IV - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice, provvede a dichiarare l'accoglimento della domanda e l'avvenuto accreditamento dell'operatore economico, qualora ne ricorrano i presupposti, dandone immediata comunicazione allo stesso.

Il Responsabile del procedimento provvede, parimenti, a dichiarare il rigetto della domanda e il mancato accreditamento, qualora ne ricorrano i presupposti, dandone immediata comunicazione all'operatore economico interessato.

L'efficacia della dichiarazione e della comunicazione di avvenuto accreditamento, è sottoposta, tuttavia, alla condizione di avvenuta stipula del Patto di Accreditamento, di cui alla successiva Sezione.

SEZIONE V - STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

La stipula del Patto di Accreditamento è condizione di efficacia dell'accreditamento.

L'Amministrazione procedente provvede a convocare l'operatore economico per la stipula del Patto di Accreditamento.

Se la stipula del Patto di Accreditamento non avviene nel termine per fatto della Amministrazione procedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'operatore economico non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del Patto di Accreditamento non avviene nel termine fissato per fatto dell'operatore economico può costituire motivo di revoca dell'accreditamento.

La mancata o tardiva stipula del Patto di Accreditamento al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il Patto di Accreditamento è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'operatore economico tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Patto di Accreditamento.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Patto di Accreditamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'operatore economico deve comunicare alla Amministrazione procedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni solari dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'accreditamento comporta la risoluzione di diritto del Patto di Accreditamento.

In occasione di ogni pagamento al Soggetto erogatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Patto di Accreditamento è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

ARTICOLO 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del Patto di Accreditamento di appalto, il Soggetto erogatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati:

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62;
- nel Codice di comportamento dell'Amministrazione procedente;
- nel Codice Etico dell'Amministrazione procedente;
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di accreditamento e prima della stipula del Patto di Accreditamento, l'operatore economico ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Amministrazione procedente al seguente link: <https://www.pdzbstest.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general-varie/programma-per-trasparenza-lintegrita/>.

ARTICOLO 14 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della Procedura è assicurato secondo le vigenti disposizioni in materia.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente Procedura è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia.

ARTICOLO 16 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alla disciplina pubblicistica e civilistica di settore.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione procedente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare in qualsiasi momento la presente Procedura, senza che nessun operatore economico possa vantare pretesa alcuna.

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo

30 giugno 2003, n.196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Castenedolo, 18- Settembre 2026

Il Direttore Generale
Dott. Giacomo Signoroni

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
sostitutivo del documento cartaceo e della firma autografa)*